

neplacito, infra legitima tempora praesentatum fuisse apud nos de vitae, ac morum honestate, aliisque probitatis, et virtutum meritis multipliciter commendatum, horum intuitu favore prosequi gratiose ipsum Franciscum Antonium, a quibusvis excommunicationis suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequend. harum series absolventes, et absolutum fore carentes discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus verificato prius curam te dicto jure patronatus ex fundatione, vel dotatione hujusmodi, ac si per diligentem examinationem per te adhibitis examinatorebus ad id a Concilio Tridentino designatis, si istic sint, uti esse debent in synodo dioecesana deputati, sin autem absque illis faciendum dictum Franciscum Antonium Zerliam ad hoc idoneum esse repereris, super quo conscientiam tuam oneramus, Parochialem Ecclesiam praedictam, cujus vel illi forsitan annexarum fructus, redditus, et proventus viginti quatuor ducatorum auri de camera hujusmodi secundum communem aestimationem, valorem annum, ut dictus Franciscus Antonius etiam asserit, non excedunt, super quibus nos hodie pensionem annuam, liberam, immunitam, et exemptam 22 ducatorum auri de camera similium cum dimidio alterius ducati similis, et juliorum sex monetae Romanae, ac Bononanorum duorum monetae praedictae cum dimidio alterius Bononensi similis dilecto pariter filio Joanni Baptistae Gattici clerico dictae Novariensis, seu alterius civitatis, vel Dioecesis ut asseritur, dicti moderni unici ejusdem Parochialis Ecclesiae Patroni filio legitimo, et naturali per alias nostras litteras sub certis modis, et forma tunc expressis Apostolica auctoritate reservavimus, et constituimus, et assignavimus, prout in dictis litteris plenius continetur, sive, ut praefertur, sive alias

in quovis modo, aut ex alterius cujuscumque persona, seu per liberam resignationem dicti Octavii, vel cujusvis alterius de illa extra dictam Curiam, etiam coram Notario publico, et testibus sponte factum, aut constitutiones felicis recordationis Joannis Papae 22 Praedecessoris nostri, quae incipit Ecclesiis, vel assecutionem alterius beneficii Ecclesiastici ordinaria auctoritate collati vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit, quod ejus collatio juxta Lateranensis statuta concilii ad Sedem Apostolicam legitime devoluta, dictaeque Parochialis Ecclesiae dispositioni Apostolicae specialiter reservata existat, et super ea inter aliquos lis, cujus statum praesentibus haberi volumus pro expresso pendeat indecisa, dummodo tempore datae praesentium non sit in ea alicui specialiter jus quaesitum, cum annexis hujusmodi, ac omnibus juribus, et pertinentiis suis, eidem Francisco Antonio auctoritate nostra conferas, et assignes, inducens per te, vel alium, seu alios eundem Franciscum Antonium, vel Procuratorem suum ejus nomine in corporalem possessionem dictae Parochialis Ecclesiae, ac annexorum, juriumque, et pertinentiarum praedictorum, et defendens inductum, amoto exinde quolibet illicito defensore, et faciens eidem Francisco Antonio, vel pro eo Procuratori praefato de Parochialis Ecclesiae hujusmodi, ac annexorum eorumdem fructibus, redditibus, et proventibus, juribus, et obventionibus universis integre responderi, contradictores auctoritate nostra praedicta appellatione postposita compexendo non obstantibus quae memoriae Bonifacii Papae Octavii etiam praedecessoris nostri, et aliis Apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque, velut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de hujusmodi, vel aliis beneficiis Ecclesiasticis in illis partibus speciales, vel generales dictae Sedis, aut legatorum ejus litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, et decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus

eumdem Franciscum Antonium in assecutione dictae Parochialis Ecclesiae volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem beneficiorum aliorum praejudicium generari, seu si Ven. fratri nostro Episcopo Novariensi, vel aliquibusvis aliis communiter, aut divisim ab eadem Sede inductum, quod ad receptionem, vel provisionem alicujus minime teneantur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint, quodque de hujusmodi, vel aliis beneficiis Ecclesiasticis ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, seu quamvis aliam dispositionem conjunctim, vel separatim spectarit, nulli valeat provideri per litteras Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Nos enim si dictus Franciscus Antonius ad hoc repertus fuerit idoneus, ut praefertur, ex nunc per inde irritum decernimus, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, ac si die data earundem praesentium dicto Francisco Antonio ad hoc reperto idoneo de dicta Parochiali Ecclesia, cum interpositione decreti hujusmodi mandavimus provideri.

Ed in esecuzione delle suddette lettere Pontificie il signor Delegato Apostolico veduta la contradizione fatta negli atti di quella Curia dalli Nobili signori D. Ludovico Giuseppe, e chierico Carlo padre e figli Gattici colla successiva rinuncia dalli medesimi fatta a detta contradizione.

Veduta anche l'opposizione dei Fabbricieri di detta Chiesa negli atti presentata, pretendendo nulla l'istituzione di qualunque nominato, e presentato alla detta Chiesa Parochiale, nisi prius ipsis monitis, et acceditis, la qual opposizione avesse dichiarato il detto signor delegato inattendibile, a motivo che non avessero li signori Fabbricieri fra il debito tempo fatta alcuna no-

mina; e presentazione, salvè però, e riservate le loro ragioni in altro giudizio sì e come di ragione. Veduti i documenti prodotti, quibus jus patronatus, de quo in iisdem litteris Apostolicis, coram nobis verificatum remanet, ad praesentationem Nobilis J. U. Doctoris, et Advocati Pauli Gattici, come donatario del fu signor Giambattista Gattico Canonico Lateranense, unico in quel tempo patrono, ed avvocato di detta Parrocchiale Chiesa, conferì, ed investì lo stesso Sacerdote signor Francesco Zerlia di detta Pievania con sue ragioni, e mandò immettersi nel reale, attuale, e corporale possesso, e tenuta di essa Pievania.

Alli numeri 147 ad 149 inclusivo.

1757. 13 Luglio.

Instrumento rogato Vellini, nel quale si premette che il Nobile D. Ludovico del fu Giulio Antonio, ed il Prete D. Francesco del fu Silvio Pomponio tutti Gattici, avendo differito a rapportare l'investitura della contingente loro porzione della terza parte delle decime del Gattico, Agrate, o Bugogno, ed altri luoghi, e territorj a norma dell'ultima reinvestitura, la quale avrebbero dovuto ottenere all'occasione dell'ingresso al Vescovato di Monsignor Marco Aurelio Balbis Bertone Vescovo di Novara, ed essendosi in appresso reso defunto il detto Prete D. Francesco abbia perciò il suddetto signor D. Ludovico Gattico supplicato il prefato Monsignore d'investirlo anche della porzione delle decime del detto D. Francesco ad esso lui sperante, secondo le antiche investiture, et juxta tenorem instrumenti ultimae investiturae recepti per nunc quondam D. Carolum Antonium Appiani 11 martii 1749. In dispositiva constando al predetto Monsignore dopo
298 arrenna disamina dei documenti prodottisi a tenore delle cose giudicate, e della sentenza profferta per rapporto

alla porzione delle decime dei luoghi suddetti già spettata al fu D. Pietro Francesco Gattico stata dichiarata accrescere, e spettare allo stesso sig. Ludovico, ha investito, o sia reinvestito il nobile sig. D. Ludovico del fu Giulio Antonio, ed in questa parte nella qualità di di lui procuratore, risultandone dall' opportuno strumento di mandato.

Nominative de ejus, dictique nunc quondam nobilis D. Francisci Gattici contingenti portione tertiae parti decimarum feudalium locorum, et territoriorum Gattici, Agrati, Bugonii, et aliorum locorum, comprehensa etiam illa portione decimae aliae spectante nunc quondam D. Petro Francisco Gattico quondam Manfredi, dichiarata a di lui favore, come sovra, attesa la morte del medesimo senza figliuoli.

Come pure di quella terza parte della decima feudale, e ragione di decimare nelli summentovati luoghi, e territorj altre volte spettata al fu sig. D. Manfredi Gattico giunore de' detti Conti del Castello, riservatasi, come sovra, a chi sarebbe stata di ragione dichiarata nella lite vertente già tra li signori Giacomo Antonio, e Giovanni Battista Gattici, e dichiarata quindi a favore di esso signor Giacomo Antonio, e così del sig. Ludovico suddetto, come nelle antecedenti investiture, e colli patti, leggi, condizioni, riserve, dichiarazioni, e proibizioni delle quali in esse.

Alli numeri 150, 151.

1772 14 Marzo.

Comparsa autentica Vellini Cancellarius Episcopalis, debitamente sigillata, e sottoscritta, nella quale il Prete sig. Giuseppe Billiana qual procuratore delli nobili D. Giuseppe, e Carlo fratelli Gattici del fu Ludovico dei Conti di Castello per instrumento 24 genn. 1772 rogato Fasola, ha presentato al Reverendissimo signor

Vicario Generale della Diocesi di Novara il Sacerdote Giovanni Antonio Albera, stato dalli suddetti signori fratelli Gattici nominato alla medesima per atto delli 24 gennajo suddetto, resasi vacante colla morte del Prete sig. Francesco Antonio Zerlia immediato titolare, e possessore, chiedendo detta nomina, e presentazione ammettersi, ed instituirsi il summentovato Prete signor Albera, e provvedersi della detta Chiesa Parrocchiale Pievania.

Qual nomina, e presentazione è stata ammessa dal signor Vicario Generale, si, et in quantum de jure, mandandosi rilasciare gli editti di forma ec.

Alli numeri 152, e 153.

1772 8 Aprile.

Comparsa presentatasi nanti il signor Vicario Generale di Novara per copia autentica Velino Notajo Cancelliere Vescovile dal Reverendo sig. Giuseppe Bigliana come Procuratore del sig. Avvocato Paolo Ignazio Gattico asserto Patrono della Parrocchiale di Gattico in virtù d' instrumento insertovi delli quattro stesso aprile, nel quale si narra, che vacando detta Chiesa Parrocchiale per la morte del signor D. Zerlia ultimo possessore del patronato del detto sign. Avvocato Gattico come donatario del signor Giovanni Battista Gattico Canonico Lateranense, il quale sig. Avvocato Gattico si ritrovasse nel possesso di nominare, e presentare alla stessa Parrocchiale, alla di cui indennità volendo provvedere, perciò nominò in Rettore, e titolare di quella, e col peso della pensione suddetta il Sacerdote signor Giorgio Bazzetta della Città di Novara, e costituì in suo Procuratore speciale per presentare quest' atto di nomina, il nominato sig. D. Giuseppe Bigliana, come questo in seguito lo presentò; e chiese tal nomina, e presentazione ammettersi, ed instituirsi esso signor D. Bazzetta di detta Chiesa Parrocchiale.

Ed il signor Vicario Generale veduto quanto sovra
303 ammise detta nomina, e presentazione, si, et in quan-
tum de jure, ed ha ordinato rilasciarsi gli editti di
forma, e copia autentica di essi intimarsi alli nobili
signori D. Giuseppe, e Carlo Maria fratelli Gattici,
e stante la nomina, e presentazione da essi fatta in
capo del Prete signor Gio. Antonio Albera, e così
altra copia al medesimo nominato, e presentato.

*Atti vertiti nanti il Real Consiglio di
Giustizia di Novara tra il signor D.
Giuseppe Gattico, e li diversi
Particolari di Agrate.*

*Prod. in comp.
delli 21 agosto
1816 dalli sig.
Convenuti.*

1792. Il Nobile signor D. Giuseppe Gattico dei Conti del
304 Castello di Gattico del fu nobile sig. D. Ludovico
residente nel luogo di Agrate, ebbe ricorso al Reale
Consiglio di Giustizia sedente in Novara, e rappre-
sentò essere nell'antico immemorabile possesso di esi-
gere le decime sulli frutti di ogni genere, escluse ec. dei
territorj di Agrate, ed altri circonvicini per tre quarte
parti al medesimo spettanti, e per l'altra di ragione
della Chiesa di esso luogo in ragione di sacchi uno
ogni venti, e di uno ogni sessanta quanto ai signori
Parochi, come in tale diritto fu sempre riconosciuto,
e ne rapportò dai Vescovi per tempo di detta Città,
e Diocesi le opportune investiture, jure nobilii, an-
tichi perpetui paterni honorifici, feudi, e come dai
titoli che si riservò di produrre in causa.

Che stante il rifiuto di diversi possessori di quel
305 luogo, e dei territorj circonvicini affetti a tale cor-
rispondenza, sia stato obbligato di aver ricorso a S.
M., dalla clemenza del quale ottenne Regie Patenti li
5 giugno 1789, colle quali avocata a se la cognizione
delle controversie eccitatesi, e di ogni altra che fosse
per insorgersi tra esso e li possessori, e tenimentarj
dei beni nel territorio di Agrate che ricusano di sod-

disfare le narrate decime quella commise a questo Real
Consiglio di Giustizia, mandato avendo al Relatore
della causa deputando di trattare fra le parti un ami-
chevole componimento, e ne interponesse alla conven-
zione il giudiciale suo decreto, e quello non riu-
scendo mandò al Magistrato di provvedere a termini
di ragione.

In esecuzione perciò di dette Regie Patenti chiese
306 ed ottenne contro li diversi Particolari ivi menzionati
le controscritte lettere di citazione a comparire nanti
detto Real Consiglio, a dir cause per quali non do-
vevasi far luogo all' esperimento della trattativa ami-
chevole dalla prima parte di dette Regie Patenti pre-
scritta, e questa non riuscendo non dovessero detti
Particolari far fede delle ragioni per cui pretendevano
di ricusargli il pagamento delle narrate decime in tutto
od in parte sotto pena d' imposizione di perpetuo si-
lenzio, e facendone fede o non dovesse il medesimo ve-
nir mantenuto, e bisognando reintegrato nel possesso
di esigere le dette decime.

Presentò quindi all' appoggio di tale istanza, le
307 succennate Regie Patenti: l'albero genealogico dell'
antica nobile famiglia sua da cui disse risultare essere
il medesimo discendente in linea retta dal sig. Fran-
ceschino Gattico figlio dello stipite signor Manfredo:
gl' instrumenti d' investitura delli 28 maggio 1343 a
favore di detto signor Franceschino e delli 24 8bre
1352 rogati Quirico Lamuzia a favore delli Manfre-
do, ed Antonio fratelli, e figliuoli immediati di detto
signor Franceschino.

Interpellò li Convenuti a dichiarare se volevano o non
308 acquietarsi al sovra prodotto albero a pena di pronun-
cia, e siccome tutti erano possessori di cascine e beni
posti, e siti nel luogo e territorio di Agrate ripeté
contro di essi per modo di proposizione il contenuto
nei surriferiti supplicati.

Dedusse a notorio il possesso dei Convenuti di ca-
309 scine e beni nel territorio di Agrate, e quelli consti-

Supplica e lett.

3 marzo 1792.

*Comp. 29 marzo
1792.*

tui in mora a consegnare il perticato delle rispettive loro possessioni, e beni colli decorsi annui raccolti di ogni genere di frutti per l'accertamento delle decime ad esso dovute, su qual notorio interpellò li medesimi a pena di pronuncia, e principalmente che esso Giuseppe Gattico mediante la persona dei di lui autori fosse nel predetto possesso o quasi di decimare sui frutti di ogni genere raccolti, e percetti dai beni siti nel territorio di Agrate.

Quanto sovra premesso chiese venir mantenuto e reintegrato nel suddetto possesso o quasi di esigere le suddette decime da caduno dei Convenuti con dichiararsi questi tenuti, e bisognando condannati al pagamento, e prestazione di dette tre quarte parti decorse, e decorrende sì e come verrebbero accertate, e liquidate.

Comp 24 7bre 1792. 310 Legittimatosi dalli Convenuti il giudizio, questi accettarono negli utili le admissioni sì tacite, che espresse contenute nelli avversarij supplicati, e successiva comparsa, ed impugnando nelle parti odiose tutto il loro contenuto dissero di aver sempre ricusato come ricusavano la pretesa corrispondenza delle decime per essere tutti li beni da essi tenuti, e posseduti nel territorio di Agrate liberi, ed esenti per se medesimi dalla prestazione di decima, e per mancare il signor Attore di ragione ed azione come opposero.

311 Dissero ignorare la morte del signor Ludovico Gattico, e la qualità di padre di questo dell' Attore come pure che fossero state fra li viventi le persone annotate nell'albero genealogico avversariamente prodotto, e ben lungi di acquietarsi al medesimo opposero al medesimo il difetto di scrittura privata come non facienti fede alcuna in giudizio.

312 Dissero che li due prodotti instrumenti erano per se stessi inetti a giustificare l'intenzione avversaria non solo perchè sono soggetti all'eccezione di estrema perche seguiti fra altri, ma molto più perchè li Vescovi di Novara non ebbero mai alcun diritto di con-

stituire imposizioni sovra li beni di Agrate, di trasferire, ed investire altri per il conseguimento, e nemmeno di obbligare li possessori alla corrispondenza della decima.

313 E contestando la consegna dei frutti avversariamente richiesta chiesero venir assolti dall'avversaria dimanda, e bisognando dall'osservanza del presente giudizio.

Comp. 12 8bre 1792.

314 Dall' Attore si accettò negli utili la dichiarazione fatta dalli Convenuti di tenere, e possedere li loro beni nel territorio di Agrate, e per dimostrare esser state fra li viventi le persone annotate nel prodotto albero, la morte del nobile Ludovico Gattico, la qualità di padre di questo di esso Attore presentò l'investitura 20 maggio 1343 rogato Quirico La Muzia, da cui disse risultare essere stato investito il nobile Franceschino Gattico stipite in detto albero descritto: l'instrumento 21 9bre 1352 rogato cui sovra di reinvestitura a favore dell' Antonio, e Manfredo figlj di detto Franceschino: l'instrumento 30 maggio 1420 rogato Soziaghi De-Orta a favore del nobile signor Franceschino figlio di detto Manfredo: l'instrumento 27 xbre 1431 rogato cui sovra; altro 21 giugno 1458 rogato Bussetti della reinvestitura a favore del nobile D. Giovanni figlio di detto Franceschino; l'instrumento 31 maggio 1469 rogato Bussetti a favore del nobile Bartolommeo figlio di detto Giovanni; gl' instrumenti 24 luglio 1503 rogato de Cirexiis, e 15 febbrajo 1517, rogato De-Grazioso a favore del signor Giovanni Antonio figlio di detto Bartolommeo; gl' instrumenti 20 giugno 1578 rogato Bolio, 21 agosto 1581 rogato Bollini; 15 luglio 1585 rogato Bolio e 21 gennajo 1592 rogato Michaeli a favore dei signori D. Annibale, e fratelli Gattici figlj di detto Giovanni Antonio; gli instrumenti 7 aprile 1617 rogato Zuchinetti, 10 maggio 1621 rogato Salvatori e 6 marzo 1625 rogato Zuchinetti a favore del signor D. Giulio Antonio figlio del detto Annibale.

L'istrumento delli 4 febbrajo 1658 rogato Moronus a
315 favore del fu D. Alessandro e fratelli Gattico figli di
Giulio Antonio.

Gli istrumenti 16 marzo 1715, 17 aprile 1742 ed 11

316 marzo 1749, rogati Appiano a favore del signor Giu-
lio Antonio figlio di detto D. Alessandro, ed altro
istrumento per lo stesso effetto delli 20 agosto 1689
rogato Pianazza, l'istrumento 13 luglio 1767 roga-
to Velini a favore del signor D. Ludovico Gattico fi-
glia di detto signor D. Giulio Antonio padre di esso
attore: riservandosi quindi presentare anche l'ultimo
del presentaneo Monsignore.

Da dette produzioni disse risultare la prova della
317 serie genealogica degli ascendenti di esso attore, e sua
qualità di legittimo successore qual figlio legittimo, e
naturale di detto Ludovico di lui padre.

Presentò inoltre gli atti sommarij vertiti tra esso e
318 li avversanti Ghirinello, e Delvecchio avanti il signor
Giudice d'Arona, da cui disse risultare essere stato
da questi riconosciuto per legittimo figlio, e succes-
sore del detto Ludovico di lui padre, ed avere li me-
desimi fin d'allora adnesso il pagamento delle pro-
poste decime, eccettuati anni tre a quella parte, su
quali admissioni furono condannati colla contumaciale
ordinanza 30 agosto 1771 al pagamento delle decime
dovute in detti tre anni, quale ordinanza si mandò ese-
guire colla successiva delli 4 ottobre detto anno, e
furono ingiunti al pagamento delle decime, cioè la
vigesima parte dalla segala, vino, e meliga, eccet-
tuate le sementi dei feudi decimabili, le terre novali,
e li terreni Devecchj; presentò inoltre altri atti ver-
titi tra li nobili D. Giuseppe, e D. Carlo fratelli Gat-
tici nanti il Tribunale di Arona contro diversi par-
ticolari di Agrate nel 1782, da quali disse risultare che
fin d'allora li Pietro Delvecchio, ed Antonio Bollino ad-
misero il pagamento fatto per l'addietro delle decime
delle granaglie sovra li beni massareggiati sino all'anno
1781 inclusivamente, che li Delvecchio, Agazzone,

Sacco, e Salita admisero di essere sempre stati soliti
di pagare le decime proposte sino al 1781, e non dis-
sentirono il pagamento nel 1782, e che li Rghini,
e Gatti allegarono di aver pagate le decime dell'anno
1781; in seguito a sovra disse essere emanata l'ordi-
nanza 3 ottobre detto anno con cui si mandò star
ferma quella delli 25 settembre, ed osservarsi il solito
praticato del pagamento delle decime della segala,
meliga, ed uva.

Produce un atto di protesta delli 9 novembre 1752
319 rogato Volonterius fatta dalli Reggenti, e Consoli
della Comunità di Agrate, che l'allora vivente Lu-
dovico Gattico dovesse mandar persone benevise alle
rispettive case di tutti li particolari di Agrate per l'
esazione delle consuete decime, e di quelle dell'allora
incorrente anno giusta però il praticato nell'anno 1751,
e così pure della protesta fatta dal signor Lodovico
Gattico di voler fare dette esazioni secondo il prati-
cato negli anni superiori.

Presentò finalmente l'istrumento d'obbligo delli
320 18 novembre 1777 rogato Grazianetti, passatogli dall'
Antonio Conturbia del fu Gaspare per emine 40 se-
gala, 20 di miglio, e 10 di meligone per causa d'
altrettante dovute ad esso Attore per decime decorse,
ed obbligossi il detto Conturbia al pagamento inoltre
delle decime maturande.

Produce l'atto di sottomissione delli 2 gennaio
321 1781 passato dal Pietro Delvecchio, con cui si rico-
nobbe tenuto al pagamento delle decime a favore del
Carlo Gattico fratello di esso Attore.

Disse che da dette produzioni restava manifestato non
322 solo il titolo per l'esazione delle decime, ma altresì
l'immemorabile suo possesso di decimare sovra li rac-
colti specialmente della meliga, segala, ed uva, epper-
ciò persistette nelle fatte conclusioni.

Risposero li convenuti opponendosi essere tenuti a de-
323 liberare sul merito dell'avversaria dimanda se non se
dopo la produzione in legittima forma degli istrumenti

Comparsa 26
ottobre 1792.

28 maggio 1343, 21 9bre 1352, 30 maggio 1420, 27 dicembre 1431, 21 giugno 1458, e 31 maggio 1459 non meritandosi la copia di detti instrumenti avversariamente prodotti alcun riguardo per essere estratti da chi non autorizzato.

Accettarono, colla riserva di deliberare, nelle parti
324 utili le dichiarazioni ed allegazioni dal signor Attore fatte, ed impugnando il tutto negli odiosi dissero essere necessaria la produzione in forma probante di detti instrumenti tosto che l'attore ha posto per capo dello stipite della nobile famiglia Gattico il fu Manfredo padre del fu signor Franceschino asserto primo investito, ondè non potevano riconoscere le rispettive discendenze espresse nell'Albero avversario, ed opposero potersi al medesimo avere alcun riguardo per difetto delle necessarie giustificazioni, abbondantemente costituirono l'attore in mora a presentare gli atti, e sentenza che il medesimo nella qualità di Procuratore del suo padre dichiarò aver riportato nell'istrumento 13 luglio 1767, in virtù delle quali allegò essersi la quota delle decime in questione a suo favore aumentata.

Che ritraendosi per una parte che la decima fu fra
325 li consorti Gattici divisa in più porzioni, e per l'altra le investiture essendo per se condizionate cioè relativamente alla ragione, ed alla verità del fatto per cui non era supponibile che tutti li discendenti delle persone della famiglia Gattico contemplate nelle stesse reinvestiture fossero morte ab intestato, e senza figliuoli per cui le loro successioni fossero passate agli ascendenti dell'attore, ciò che verrebbe da dette reinvestiture contraddetto, in modo che il predetto Albero non poteva sussistere.

Chiesero quindi dichiararsi sin seguita la produzione
326 ne dei documenti, e recapiti sovra richiesti, non essere loro decorso verun termine per deliberare sull'avversaria dimanda.

Presentò ancora l'attore l'investitura da esso rapportata
Comp. 24 9bre. 327 li 29 marzo 1792, colla quale venne investito della

ragione di decimare, e per vieppiù accertare la sua
qualità di figlio legittimo naturale discendente per retta
linea dal primo investito produsse la fede di battesimo
del fu Ludovico Gattico suo padre non meno che la
fede di morte del sig. D. Ludovico, quella di battesimo
del sig. D. Giuseppe Antonio, e quella di morte del
Giulio Antonio Gattico di lui Avo Paterno, da cui
risultasse esser morto il sig. D. Giulio Antonio li 26
maggio 1704, superstite il di lui figlio Ludovico nato
li 26 8bre 1687, e quindi deceduto li 15 febb. 1769,
superstite a se il di lui figlio Giuseppe Antonio nato
li 18 marzo 1725.

Interpellò li Convenuti a dire se volessero o non acque-
328 tarsi a dette fedi a pena di pronuncia instando pel caso di risposta negativa mandarsi dette fedi collazionare coi libri originali.

Per pura abbondanza presentò le pergamene origi-
329 ginali investiture delli 28 maggio 1343, 21 9bre 1352, 30 maggio 1420, e 21 giugno 1458.

Disse non reggere l'ideale opposizione fatta al
330 prodotto albero già giustificato colle produzioni già fatte, ed oppose il mancamento di ragione, ed azione alli Convenuti per chiedere la produzione degli atti e sentenza enunciati nell'istrumento 13 luglio 1767, e nelle recenti investiture.

Osservò che allo stato del prodotto albero, e delle
331 due ultime investiture vi scorgesse essersi le porzioni divise fra gli ascendenti consolidate in esso Attore, essere a peso dei Convenuti la prova dell'esistenza d'altri successori nella ragione, e dritto di decimare, la di cui verità emerge dal fatto stesso già provato col possesso, e quasi dalla maggior parte dei Convenuti già riconosciuto negli atti già prodotti.

Chiese quindi dichiararsi tenuti li Convenuti a delibe-
332 rare nel merito, e specialmente li fratelli Serazzi ad admettere la possessione solo da anni 6 in 7, e da verior tempo che dovranno indicare, li beni da essi tenuti in Agrate dopo l'acquisto fattoe dalla signora Contessa vedova Cantaneo a pena di pronuncia, e dedusse a notorio.

Che la detta vedova Cattaneo, ed il fu Cavaliere Don
333 Angelo di lui marito, e Don Giuseppe Cattaneo, fra-
tello di questo per li medesimi beni siti in Agrate da
6 in 7 anni passati ai sig. fratelli Serazzi per acquisto
fattone hanno sempre pagato senza interruzione, op-
posizione, e contradizione alcuna al sig. D. Giuseppe
Gattico, e signor di lui padre le decime pel corso di
anni 60 e più d'ogni genere di raccolto in ragione
cioè della vigesima, cioè di sacchi uno ogni venti,
quanto alle granaglie, e di brente una ogni venti,
quanto al vino.

Chiese tale notorio ammettersi alla prova, e questa pre-
334 messa farsi ed ordinarsi come precedentemente chiese,
e conchiuse.

Comparsa 11
cembre 1792.

Li Convenuti in risposta dissero, che fra le pergamene
335 prodotte non si rinvennero gli instrumenti 24 dicem-
bre 1431, e 31 maggio 1439, e rendersi perciò inu-
tile la disamina di una sola parte de' documenti esi-
gendo il loro interesse l'integral produzione non meno
che degli atti, e sentenza per essi richiesti, e non es-
sere tenuti di riportarsi alla semplice relazione in detta
reinvestitura fatta, autentica Carboni; persistettero
nell'istanza a tal riguardo fatta, chiedendo per caso
di contestazione assegnarsi su tal punto la causa a
sentenza.

All'appoggio della loro opposizione all'albero genealo-
336 gico prodotto presentarono nelle parti utili, ed impu-
gnativamente nelli odiosi il sommario delli 29 agosto
1772 della causa vertita avanti il Reale Senato uni-
tamente al signor D. Carlo di lui fratello, ed il sig.
Avv. Ignazio Gattico, di Milano coll'Albero Genealogico
dall'Attore in detto giudizio, prodotto con protesta es-
pressa di non admettere la legittimità di questo, e solo per
dimostrare l'erroneità di quello in questo giudizio presenta-
to, avvegnachè il sig. Attore propose per base, che la sua
discendenza ebbe origine dal Manfredo padre del Fran-
ceschino, siccome questo primo investito delle decime
di cui si tratta coll'istrumento 28 maggio 1343, e

si sarebbero nel primo grado collocati li Manfredo, ed
Antonio figlj del detto Franceschino, quando tutto al
contrario apparirebbe dal detto Albero, in cui si sa-
rebbe per capo dello stipe collocato il Giovanni, e
nel primo grado l'Antonio, e Bartolommeo, e Man-
fredo figlj del detto Giovanni.

In fatti poi li asserti Manfredo detto Bottino, ed
337 Antonio figlj di Franceschino, e questo stesso non
potevano essere li primi investiti, come si fosse de-
dotta nella magistrale comparsa coll'istrumento 28
maggio 1343, e 24 ottobre 1354, perchè l'istesso
Attore nell'anzidetto giudizio di non dissimile natura
del presente formò la sua base coll'istrumento 27
dicembre 1431, col quale avesse Monsignor Vescovo
investito li Giovanni del fu Francesco, e Manfredo
del fu Donzellino delle decime di varj luoghi, fra quali
si vedesse espressamente quella di Agrate.

Osservarono quindi, o non sussistere la base di que-
338 sto giudizio, ovvero non sussistere quella dell'antece-
dente, ancora che radicata dall'Attore istesso per la
ragione, o l'origine derivasse dall'istrumento 27 di-
cembre 1431, o da quello 28 maggio 1343, consti-
tuitono perciò in mora l'attore a dichiarare quale dei
due instrumenti intendesse, che si considerassero per
non origine dell'investitura delle decime di Agrate all'og-
getto di poter deliberare sovra le qualità di dette
obbligature, e circostanze essenziali, in esse poste a con-
solidazione.

Dissero non potersi acquietare all'estratto sottoscritto Ge-
339 nesio, non conoscendo il carattere di questo, ed a
questo riguardo osservarono, che data anche la prova
di detto estratto non veniva con esso a giustificarsi,
che l'eredità del detto Giovanni fu Francesco, e Man-
fredo fu Donzellino, e de' loro rispettivi discendenti,
e così li beni dai primi posseduti comprensivamente
alla pretesa ragione delle decime di Agrate fossero per
intiero passate, e consolidate nell'Attore medesimo,
riscontrandosi il contrario dalle produzioni avversarie,

e sulla persuasiva, che l'avversante non vorrebbe pretendere, che tale ragione di decime non fosse allodialle, e così capace ad essere passata ad estranei per via di contratto, o per via di successione, come su di ciò lo interpellarono a dichiarare sotto pena di pronuncia.

Inoltre osservarono, che nel vertito giudizio il sig. 340 Attore non riportò dal Supremo Magistrato il giudicato favorevole nella pretesa manutenzione in possesso del patronato della Pievania di Gattico di eguale spettanza delle decime, ma bensì venne all'opposto mantenuto il sig. Paolo Ignazio Gattico, ritraendo opposti riscontri per parità di ragione non sussistere l'avversaria dimanda in questo giudizio, come a suo tempo si riservarono di dimostrare.

Li signori Serazzi per il loro interesse in persona 341 del Gaspare uno dei medesimi dichiararono non essere stato dai loro Autori reso in Sunza, che li beni di cui nell'istrumento 15 gbre 1786, rogato Ciselli, che produssero, fossero, come si pretendeva, soggetti al vincolo delle decime, avendogli acquistati liberi da ogni aggravio a riserva delle taglie, epperò siccome la dimanda avversaria tenderebbe a dimostrare, che detti beni fossero soggetti al vincolo di decima, ed altronde per difetto di specifica proposizione si potrebbe restringere la chiesta prestazione alla porzione colonica, e non sovra la parte domenicale, e siccome nel primo caso loro competerebbe il rilievo dai loro Autori, e nel secondo sembrerebbe non competere il rilievo suddetto, onde costruirono in mora il sig. Attore a dichiarare, se intendesse che tutti li beni componenti il territorio di Agrate, ed in specie quelli dalli sig. Serazzi acquistati avessero in se il vincolo, e peso delle decime di cui si tratta, ovvero, se intendesse, che la prestazione di dette decime fosse appartenente all'opera personale degli abitanti di Agrate, ossia sovra la porzione colonica spettante ai massari, come sembrava probabile, avvegnachè la pretesa decima non poteva dedursi altrimenti, che da una

arbitraria prestazione andata in uso, per cui se ne dedume il possesso; sotto pena, che si avesse unicamente diretta la proposta prestazione di decima sulla parte colonica. Opposero farsi luogo all'admissione della prova del notorio dedotto, riflettendo il suo contenuto il fatto, e l'interesse dei loro Autori, de' quali si riservarono, vista tale dichiarazione, di darne l'intervento in causa.

Persistettero quindi tutti li Convenuti nelle avanti prese 342 conclusioni.

Rispose l'Attore presentando le investiture delli 21 mag- 343 gio 1469, e 27 xbre 1431 per pura abbondanza, e disse, che le già fatte produzioni erano sufficienti a stabilire la sua dimanda: disse non ritenere gli atti, atti, e la sentenza avversariamente richiesti, e rinnovò l'opposizione di non essere tenuto alla loro presentazione, non dissentendo, che si assegnasse la causa a sentenza.

Fece riflettere, che l'albero presentato dalli Conve- 344 nuti col sommario nulla giovasse al loro intento, appunto per essere questo totalmente erroneo, e non quello già presentato in questo giudizio, che restava distintamente amminicolato colle prodotte investiture, delle quali la prima delli 28 maggio 1343, e la quarta quella delli 23 dicembre 1431 a favore del Giovanni Gattico, il quale era appunto quello posto per stipite nell'albero esistente in detto sommario, come rilevavasi dal confronto dello stesso albero colle successive investiture da esso prodotte, riscontrandosi immediatamente l'investitura 31 maggio 1469, a favore del sig. Bartolommeo figlio di detto Giovanni, e così progressivamente le investiture a favore dei discendenti per linea retta fino ad esso Attore, dal che si riconoscesse essere estranea la costituzione in mora del medesimo a dichiarare quale degl'istrumenti volesse considerare per origine delle investiture.

Comparsa 7
gennajo 1793.

Ripetè l'istanza per la collazione delle prodotte, e
 345 fedì di morte; oppose d' irrilevanza all' interpellanza
 dedotta riguardante la pretesa allodialità della ragione
 di decimare per li motivi da esso già precedentemente
 addotti; disse essere ben diversa la causa vertita in
 detto sommario, e che da questo non risultasse, che
 esso Attore avesse riportato sentenza contraria, massi-
 me riguardo alle decime di Agrate: accettò negli utili
 il prodotto instrumento d'acquisto delli signori Seraz-
 zi, e dichiarò, che il possesso di decimare estenden-
 dosi ai beni di Agrate, gli accordava il diritto di
 conseguire la decima tanto sulla porzione dominicale,
 che sulla colonica; disse nulla avere in contrario, che
 indalli signori Serazzi si desse l'intervento in causa dei
 loro Autori, ma che però questo non poteva sospen-
 dere la prova del notorio dedotto, quale chiese am-
 mettersi, e riproducendo l' instrumento suddetto 15
 9bre 1786 rogato Ciselli, fece istanza leggersi il me-
 desimo nella parte concernente li beni di Agrate alli
 testimoni esaminandi.

Comp. 4 marzo.

Comp. 4 marzo.

Replicarono li Convenuti aderendo all' assegnazione della
 346 causa a sentenza sul punto, se dovesse, o non farsi
 luogo alla produzione degli atti, e sentenza enun-
 ciati nell' investitura, rogata Carboni, ed osservarono
 che in questo si ebbe a' detti atti, e sentenza rela-
 zione, in quanto che in conseguenza delle medesime
 si fosse fatto luogo alla consolidazione di alcune parti
 di decima a favore dell' avversante, onde questo dee-
 darne la prova coll' effettiva loro produzione, non po-
 tendosi altrimenti avere riguardo alla stessa consolida-
 zione. Accettarono negli utili le dichiarazioni avversarie,
 347 ed in specie quella, che l' Albero unito al Sommario
 in stampa fosse totalmente erroneo per dedursi tal' er-
 roneità dal moderno prodotto dall' Attore, come da
 esso pure si è prodotto quello avanti il Senato.

Dissero non potersi acquietare alle risposte date a nome
 348 dell' Attore, e doversi da questo rispondere per atto
 legitimo, e sin queste date opposero essere tenuti a
 deliberare ne' meriti; e senza pregiudicio di quelle
 eccezioni loro competenti non dissentirono, che si
 procedesse alla collazione delle fedì di morte, e di
 battesimo: opposero essere luogo all' ammissione alla
 prova del notorio sin date le suddette risposte dipen-
 dendo da queste l' intervento in questo giudicio degli
 eredi del fu sig. Cavaliere Cattaneo, che si riserva-
 rono di dare qualora le stesse risposte sieno conformi
 a quelle già date, riguardando il contenuto in
 detto notorio il fatto del detto fu Cavaliere Cattaneo.
 Il sig. Attore rispose non essere tenuto alla chiesta pro-
 349 duzione, ed oppose alli Convenuti il difetto di ra-
 gione, ed azione in tale dimanda, che disse risolversi
 in eccezione, *de jure tertii*: ed a spiegazione dell'
 opposta erroneità degli alberi prodotti disse, che ciò si
 dovesse intendere in quelle parti, in cui vedesi muti-
 lati, e mancanti; presentò l' atto di sue risposte per-
 sonali in data 23 marzo 1793, rogato Bugliarneti,
 ripetendo quelle già date precedentemente colle oppo-
 sizioni, ed eccezioni in esse già fatte.

Comp. 26 marzo.

Presentò gli atti di collazione delle fedì di morte,
 350 e di battesimo di cui si tratta, d' appresso a quale
 disse non rimanere alli Convenuti verun appiglio per
 resistere all' ammissione del notorio: ripetè l' istanza
 per l' assegnazione della causa a sentenza tanto sul
 punto dell' ammissione di tale notorio, quanto della
 produzione avversariamente richiesta, salvo prima, ed
 avanti ogni cosa li Convenuti stimassero di prestarsi
 all' esperimento della trattativa amichevole, prescritta
 dalle prodotte Regie Patenti.

Dalli Convenuti persistendosi nelle già fatte opposizioni,
 351 ed istanze, ed accettandosi negli utili le avversarie
 produzioni e dichiarazioni, dissero venire li medesimi
 inabilitati dall' Attore a deliberare nel merito delle sue
 dimande per non volere il medesimo, che con preci-

Comp. 19 aprile.

FONDAZIONE MARAZZA